# Sostanze chimiche in Europa: il REACH

fact sheet / il Regolamento Europeo 1907/2006

di Lidia Caporossi

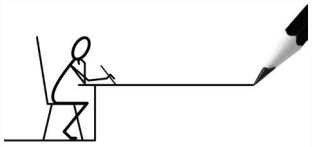

Il **regolamento Europeo 1907/2006**, identificato con l'acronimo **REACH**, è la normativa che sta rivoluzionando il modo di **produrre, importare e commercializzare i prodotti chimici sul territorio Europeo**. REACH (**R**egistration, **E**valuation and **A**uthorization of **CH**emicals) è un sistema unico di Registrazione delle sostanze chimiche, prodotte/importate/commercializzate al di sopra di 1 tonnellata/anno da ogni singola azienda. Il sistema di registrazione, che si realizza grazie all'istituzione della European Chemicals Agency (ECHA) prevede che le aziende coinvolte debbano accollarsi l'onere della prova e cioè che debbano far eseguire le opportune analisi e studi per poter documentare le caratteristiche di pericolosità dei prodotti chimici, questi dati, raccolti in un dossier vengono prodotti all'ECHA per la fase di valutazione (sia del dossier che degli studi condotti). Solo al termine di questo step ci potrà essere la registrazione e quindi la commercializzazione della sostanza (principio del no-data, no-market).

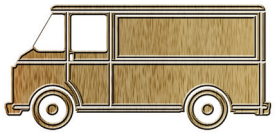

Il regolamento prevede anche un regime di **Autorizzazione per le sostanza di "maggiore preoccupazione"** (cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione, interferenti endocrini, composti molto bioaccumulabili), in questo caso l'autorizzazione prescinde dal quantitativo commercializzato e per queste sostanze (elencate nell'allegato XIV al regolamento ed in continuo aggiornamento), affinchè vengano commercializzate, è necessaria la concessione dell'autorizzazione esplicita, e sempre temporanea, da parte dell'ECHA.

Inoltre per tutta una serie di sostanze chimiche sono definite delle **restrizioni**: si va a limitare l'utilizzo in particolari prodotti, cicli produttivi o se ne definisce il tenore massimo ammissibile (ad esempio eliminazione del mercurio nei termometri).

La **tempistica di attuazione del regolamento** ha previsto una prima fase di registrazione (entro il 01/06/2010) per le sostanze importate sopra le 1000 tonnellate anno e per tutte quelle cancerogene, mutagene, tossiche per il cicli produttivo (a prescindere dal quantitativo). La seconda fase (entro il 01/06/2013) ha previsto la registrazione delle sostanze sopra le 100 tonnellate/anno, mentre la terza fase, conclusiva, sarà entro il 01/06/2018 con la registrazione delle sostanze commercializzate sopra 1 tonnellata/anno.

A cura di:

ANFOS Associazione Professionale ai sensi della legge 4/2013 – Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul Lavoro

Quotidiano SICUREZZA.it

Il giornale online dell'ANFOS Associazione Nazionale Formatori Sicurezza sul Lavoro

www.anfos.it
www.quotidianosicurezza.it
800.58.92.56 (numero verde)